

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27301 Anno 2026
Presidente: CAPUTO ANGELO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
Data Udienza: 03/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

GOMAN DILAN nato a SANT'ANGELO DEI LOMBARDI il 26/03/2001

avverso l'ordinanza del 31/03/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore , avv. SALVATORE ROSANIA, che con memoria del 19/05/2026 ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica del GIP del Tribunale di Avellino, con immediata liberazione del ricorrente

RITENUTO IN FATTO

1. Dilan Goman, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi, ha annullato limitatamente ai capi da 4) a 8) l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 19/3/2026 applicativa degli arresti domiciliari confermando, invece, l'ordinanza medesima in relazione ai capi 1), 2) e 3), concernenti fatti di estorsione, riciclaggio e minaccia per costringere a commettere un reato. Il Tribunale del riesame, infatti, ha riconosciuto un grave quadro indiziario concernente i fatti accaduti in data 2/12/2024 allorché, secondo il racconto ritenuto credibile della persona offesa, a seguito della ricezione, su un conto corrente di quest'ultima, di un bonifico di 25.000,00 euro (provento di truffa informatica ai danni di terzi), il Goman aveva posto in essere, in modo minaccioso ed estorsivo, un'intensa attività di coartazione della persona offesa Antonio Di Paola, inducendola ad effettuare due prelievi di denaro per complessivi 8.000,00 euro

2. Il ricorso del Goman è fondato su quattro motivi di impugnazione:

2.1. Con il primo motivo vengono dedotti la violazione di legge, con riferimento all'art. 291 co. 1 quater e 178 lett. c) cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione per aver ritenuto il Tribunale del riesame legittima l'emissione della misura cautelare senza il preventivo interrogatorio dell'indagato, sulla base di una valutazione automatica e presuntiva della deroga prevista dall'art. 291 co. 1 quater cod. proc. pen., con motivazione generica ed ipotetica, che non considerava il ridimensionamento del quadro indiziario effettuato dalla stessa ordinanza.

2.2. Il secondo motivo prospetta la violazione di legge ed il vizio di motivazione manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui agli artt. 629, 648bis e 493 ter cod. pen..

2.3. Viene altresì prospettata la violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione per l'acritica valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e l'omessa valutazione delle prove a discarico.

2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso vengono dedotte la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura imposta.

3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa del Goman ha depositato memoria di replica alla requisitoria del P.G. insistendo:

- sull'illegittimità dell'omissione del previo interrogatorio;
- sull'erronea qualificazione giuridica dei fatti, essendosi in presenza di un mero "accordo di affari" su investimenti "on line";
- sull'assenza gravità indiziaria e sull'erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa;
- sulla carenza di esigenze cautelari e di proporzionalità della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

2. Il primo motivo di ricorso, volto a prospettare la violazione di legge ed il vizio di motivazione per aver ritenuto il Tribunale del riesame legittima l'emissione della misura cautelare senza il preventivo interrogatorio dell'indagato, è manifestamente infondato.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari personali, la regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi, per taluno dei quali sia prevista una deroga, dovendosi riconoscere prevalenza al più grave reato ritenuto a ciò ostativo dal legislatore, in funzione della prevalente esigenza di mantenere riservata l'iniziativa cautelare unitaria (Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, V., Rv. 288044 - 01).

In coerenza con tali principi, pertanto, il Tribunale del riesame, sebbene non abbia riconosciuto la gravità degli indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui ai capi da 4) ad 8), ha riconosciuto la legittimità dell'omissione dell'interrogatorio preventivo senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico e con argomentazioni tutt'altro che generiche, sul rilievo che comunque anche il delitto di cui agli artt. 110, 629 co. 1 e 2, in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., contestato al capo 1), è riconducibile al catalogo di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. e, richiamando la motivazione dell'ordinanza genetica, ha desunto la pericolosità sociale del ricorrente dai "precedenti penali analoghi e specifici", oltre che dalle modalità del fatto delittuoso, ritenute rivelatrici del temperamento

aggressivo e violento del Goman, tale da rendere concreto il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, sia con ricorso alla violenza ai danni della stessa persona offesa, sia preconstituendosi occasioni analoghe a quelle predisposte ai danni del Di Paola, per reiterare reati della stessa specie ai danni di altre persone. In tal modo ha congruamente giustificato, in modo insindacabile in sede di legittimità, la sussistenza di esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione ad uno dei delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., come richiesto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

3. E' inammissibile anche il motivo di ricorso volto a prospettare la violazione di legge ed il vizio di motivazione manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui agli artt. 629, 648bis e 493 ter cod. pen.

Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Rv. 269438 – 01)

Tanto premesso, con riferimento alla qualificazione giuridica di cui al capo n. 1), la sentenza impugnata ha riconosciuto la gravità degli indizi in ordine alla condotta estorsiva contestata in considerazione delle dettagliate dichiarazioni della persona offesa in ordine alle minacce poste in essere dal ricorrente per indurlo a prelevare per due volte la somma di euro 4.000,00 dal suo conto corrente, e dei riscontri che tali dichiarazioni hanno ricevuto dai genitori del Di Paola, che hanno confermato le minacce subite anche dalla stessa madre di questo, nonché dalle sommarie informazioni rese da Angelo Nigro, sia "de relato", con riferimento alle confidenze ricevute sul punto dal Di Paola, sia per scienza diretta, quanto alla sua intercessione presso il Goman per stigmatizzarne l'operato (pag. 9 dell'ordinanza impugnata).

Con tali argomentazioni l'ordinanza impugnata ha dato ampiamente conto della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) come estorsione, non rilevando le valutazioni difensive in ordine all'annullamento o meno della capacità

di autodeterminazione della persona offesa, atteso che, in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave. (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Pg c. Berni, Rv. 277512 - 04).

Analogamente, rilevando come siano stati versati sul conto corrente del Di Paola 25.000,00 euro di illecita provenienza, in quanto provento di truffa ai danni di terzi, l'ordinanza impugnata (pag. 10) ha anche dato conto degli elementi che hanno indotto a riconoscere, in virtù del prelievo di tale somma, imposto dal Goman alla persona offesa, gravi indizi dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio di cui al capo n. 2).

Le censure rivolte alla qualificazione ai sensi dell'art. 493 ter cod. proc. pen. delle condotte contestate ai capi nn. 7) ed 8), infine, sono inammissibili per difetto di interesse, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza cautelare con riferimento a tali contestazioni. In tema di procedimento cautelare, infatti, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01; conf. Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 - 01)

4. Sono inammissibili perché generiche ed attinenti esclusivamente al merito della decisione impugnata, oltre che aspecifiche, anche le censure rivolte di cui al terzo motivo di ricorso, volte a contestare l'asseritamente acritica valutazione della ricostruzione alternativa proposta dal Goman – peraltro nemmeno specificata nel ricorso - atteso che (come dinanzi già ricordato sub n. 3) l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni della riconosciuta attendibilità del racconto del Di Paola con riferimento ai primi tre capi dell'incolpazione provvisoria, rilevando non soltanto la coerenza del racconto, ma anche la pluralità dei riscontri che questo ha ricevuto dalle dichiarazioni dei propri genitori e di quelle rese da rese da Angelo Nigro. L'assunto secondo cui i riscontri si riferirebbero esclusivamente a dichiarazioni "de relato" è poi anche aspecifico, oltre che manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il condivisibile rilievo dell'ordinanza impugnata secondo il quale si tratta, invece, anche di dichiarazioni per scienza diretta, con riferimento all'aggressione subita dalla madre del Di Paola ed alle rimostranze effettuate dal Nigro nei confronti del Goman, dopo che lo stesso aveva ricevuto il racconto della

persona offesa.

5. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso, perché volto a contestare esclusivamente il merito del provvedimento impugnato che, con argomentazioni idonee a giustificare la scelta della misura, ha dato conto non soltanto dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle per cui si procede, desunto dal grave precedente specifico da cui il ricorrente è gravato e dalle modalità del fatto, connotato da violenza e minaccia esercitata perfino nei confronti della madre della persona offesa, e, ma anche dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura disposta, evidenziando come questa sia resa necessaria dal riconoscimento della concretezza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte non soltanto nei confronti dell'attuale persona offesa, ma anche di terzi estranei.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente